

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **357/1995** (ECLI:IT:COST:1995:357)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **BALDASSARRE** - Redattore: - Relatore: **VARI**

Udienza Pubblica del **13/06/1995**; Decisione del **13/07/1995**

Deposito del **24/07/1995**; Pubblicazione in G. U. **26/07/1995**

Norme impugnate:

Massime: **22293 22294 22295 22296**

Atti decisi:

N. 357

## SENTENZA 13-24 LUGLIO 1995

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania riapprovata il 2 marzo 1995 dal Consiglio regionale recante "Ripiano della maggiore spesa farmaceutica verificatasi nella Provincia di Salerno nell'anno 1992", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 marzo 1995, depositato in cancelleria il 28 marzo 1995 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente, e l'avvocato Sergio Ferrari per la Regione;

*Ritenuto in fatto*

1. - Con ricorso depositato il 28 marzo 1995 (Reg. ric. n. 15 del 1995), il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all'art. 81 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge regionale della Campania, riapprovata il 2 marzo 1995, recante "Ripiano della maggiore spesa farmaceutica verificatasi nella Provincia di Salerno nell'anno 1992". Secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe in contrasto con l'art. 81 della Costituzione, dal quale discende "l'obbligo di prevedere l'entità della spesa (anche con riguardo agli interessi passivi da affrontare per ripianare la spesa) ed i mezzi di copertura finanziaria".

2. - Costituendosi in giudizio, la Regione Campania resiste eccependo che il testo oggetto di ricorso, erroneamente reputato il medesimo di quello già approvato, sarebbe in realtà un nuovo testo, adeguato ai rilievi sollevati dal Governo. Si tratterebbe, pertanto, non di una riapprovazione del medesimo provvedimento, ma di una legge nuova, come risulta, oltre che dalla testuale espressione adottata dal Presidente del Consiglio regionale nella seduta del 2 marzo 1995, anche dalla circostanza che la delibera non è stata riapprovata a maggioranza assoluta. L'asserita violazione dell'art. 81 della Costituzione sarebbe insussistente, dal momento che nella legge impugnata risultano determinati la somma della maggiore spesa, il modo per provvedere al ripiano, il mezzo per estinguere l'anticipazione, il termine dell'estinzione, la forma della copertura.

3.- In prossimità dell'udienza, la difesa erariale ha presentato una memoria per contrastare le eccezioni della difesa regionale osservando:

a) "non è esatto" che la legge riapprovata sia "nuova" rispetto a quella approvata con la prima deliberazione, contenendo appena "precisazioni non innovative ma al più integrative e specificative";

b) il fatto che la nuova deliberazione sia stata adottata a maggioranza semplice non può costituire indice della sua novità, ma semmai della "inidoneità di tale approvazione a far acquisire al testo approvato forza e valore di legge";

c) pur potendosi dubitare della ammissibilità della denuncia del testo riapprovato a maggioranza semplice avanti a questa Corte, sembra preferibile la soluzione affermativa, atteso che la legge n. 87 del 1953 (art. 31, comma 1) "non indica, come necessario presupposto per l'impugnazione, l'approvazione a maggioranza assoluta" e che detta circostanza non può costituire "una preclusione processuale";

d) la legge impugnata, mentre indica, all'art. 1, comma 1, l'entità della maggiore spesa da ripianare, "non quantifica gli oneri accessori per interessi passivi", né indica i mezzi di copertura e, all'art. 1, comma 2, prevede, a copertura, "modalità del tutto generiche ed imprecise".

*Considerato in diritto*

1. - Il presente giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, ha per oggetto la legge regionale della Campania, riapprovata dal Consiglio regionale il 2 marzo 1995, recante "Ripiano della maggiore spesa farmaceutica verificatasi nella Provincia di Salerno nell'anno 1992". Il provvedimento impugnato, dopo aver previsto (art. 1, comma 1) che la Giunta regionale è autorizzata a ripianare la maggiore spesa farmaceutica di lire 120 miliardi accertata per l'anno 1992 nella Provincia di Salerno, "con anticipazione di cassa sulle giacenze disponibili presso la propria Tesoreria", dispone (comma 2) che "la predetta anticipazione di cassa verrà estinta entro il 31 dicembre 1995 con l'accensione di mutuo di pari importo con oneri a carico della Regione a decorrere dal 1° gennaio 1996 che troveranno copertura negli stati di previsione della spesa del bilancio 1996 e successivi utilizzando quota parte delle risorse finanziarie libere della Regione".

2. - In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione sollevata dalla Regione resistente, nel senso che il ricorso sarebbe inammissibile trattandosi non di riapprovazione del medesimo testo legislativo, ma di una legge nuova.

L'eccezione non è fondata.

Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 359 del 1994 e 497 del 1992), ai fini dell'impugnazione prevista dall'art. 127 della Costituzione, nonché dei relativi termini e modalità, deve considerarsi come "non nuova" una legge regionale rinviata che, in sede di riesame, sia stata modificata dal Consiglio regionale esclusivamente nelle disposizioni interessate dal rinvio ovvero in parti prive di valore prescrittivo (preambolo, formula promulgativa); mentre, sempreché si resti nell'ambito di un medesimo procedimento legislativo, una legge regionale rinviata va considerata come "nuova", ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, nell'ipotesi (inversa) in cui il legislatore, in sede di riesame, abbia apportato modificazioni, ovviamente comportanti mutamenti del significato normativo, dirette ad inserirsi in parti diverse rispetto a quelle censurate o, comunque, dirette ad incidere su disposizioni non interessate dalle osservazioni contenute nel rinvio governativo.

Nel caso di specie le modificazioni attengono alle parti censurate di un testo legislativo che è stato riapprovato dal Consiglio regionale in una seduta che recava all'ordine del giorno, come risulta dal relativo verbale in data 2 marzo 1995, il "riesame del provvedimento legislativo concernente il ripiano della maggiore spesa farmaceutica verificatasi nella Provincia di Salerno nell'anno 1992". E questo dopo che, in sede di rinvio, era stata rilevata la mancata quantificazione degli oneri per interessi e la non conformità all'art. 81 della Costituzione delle modalità di copertura della spesa.

Si deve, d'altro canto, convenire con il ricorrente che la riapprovazione della legge a maggioranza semplice non è di per sé ostativa alla proposizione del gravame, in quanto, ad opinare diversamente, una ipotesi, quale quella di cui al presente ricorso, si dovrebbe considerare sottratta al giudizio in via principale davanti a questa Corte.

3. - Va rilevato, piuttosto, che la mancata riapprovazione della legge con la maggioranza richiesta dall'art. 127, quarto comma, della Costituzione, sebbene non sia stata dedotta come motivo di ricorso, ha formato oggetto di contestazione e discussione fra le parti.

In relazione a ciò, la Corte ritiene che a prescindere dalla questione della lamentata violazione dell'art. 81 della Costituzione - per la quale invero di non poco peso appaiono le censure di inadeguata quantificazione e copertura degli oneri avanzate dal ricorrente - quel che assume qui preminente rilievo è il vizio derivante dal mancato rispetto del già menzionato art. 127, quarto comma, della Costituzione. Ciò che vale a comportare, di per sé ed a prescindere da ogni altra considerazione, la declaratoria di illegittimità della legge impugnata.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Campania riapprovata il 2 marzo 1995 avente ad oggetto "Ripiano della maggiore spesa farmaceutica verificatasi della Provincia di Salerno nell'anno 1992".*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*